

**VIA SANTA SOFIA, 9
MILANO**

BENEFICI ECONOMICI

***BANDI DI CONCORSO
A FAVORE DEGLI ISCRITTI
ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA***

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

- ***Borse di Studio***
- ***Integrazioni alle Borse di Studio
(portatori di handicap, mobilità internazionale)***
- ***Sovvenzioni Straordinarie***

***Approvato con decreto n. 27
del Presidente del CIDiS
Rettificato con decreto n. 28 del 22 luglio 2015***

MILANO, 15 luglio 2015

INDICE

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio	Pag. 3
Composizione e numero delle borse di studio bandite	Pag. 4
Condizioni generali di partecipazione al concorso	Pag. 4
Requisiti di merito	Pag. 6
Requisiti di reddito	Pag. 12
Importi di borsa di studio e ristorazione gratuita	Pag. 18
Integrazioni di borsa di studio	Pag. 20
Formazione delle graduatorie	Pag. 22
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ricorsi	Pag. 23
Modalità di pagamento delle borse di studio	Pag. 24
Incompatibilità e trasferimenti	Pag. 25
Decadenza dal beneficio di borsa di studio	Pag. 26
Controlli di veridicità delle autocertificazioni	Pag. 28
Termini e modalità per la presentazione della domanda	Pag. 29
Bando di concorso per le sovvenzioni straordinarie	Pag. 31
Appendice 1 - Termini e modalità per la presentazione delle domande	Pag. 32
Appendice 2 - Sedi Sportelli per il Diritto allo Studio del CIDiS	Pag. 33
Appendice 3 – Informativa agli utenti ai sensi del D. Lgs n. 196/2003	Pag. 34

Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio *ANNO ACCADEMICO 2015/2016*

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 - attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - e nelle more della deliberazione della Giunta regionale lombarda per l'a.a. 2015/2016. In conseguenza del protocollo d'intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MIUR, il presente Bando recepisce i criteri di assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico anche per l'a.a. 2015/2016.

Il presente concorso è finanziato dai contributi stanziati da Regione Lombardia e dai fondi messi a disposizione dagli Atenei consorziati.

Il concorso per l'assegnazione di Borse di Studio si rivolge agli studenti che nell'a.a. 2015/2016 si iscrivono ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Milano e Milano Bicocca e che sono in possesso dei requisiti di **merito**, di **reddito** e di **regolarità accademica** specificati nel presente bando.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%; condizione prevista per l'iscritto al 1° anno fuori corso oppure lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2016

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2015/2016) con medesimo titolo di studio di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2015/2016, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.: Renata Ragosta, Responsabile U.O. Borse di Studio e Provvidenze, e-mail: renata.ragosta@consorzioicidis.it

1 – COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO BANDITE

1.1 Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio erogata dal CIDiS si compone di una parte in denaro e di una parte in forma di servizio ristorazione gratuito. Sono previste alcune integrazioni (vedi punto 6) quali la Mobilità internazionale e gli elevamenti di importo per studenti portatori di handicap.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e servizi gratuiti.

La Borsa di Studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero, con le borse di mobilità inter-regionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755 e con le borse di studio per i percorsi di eccellenza erogate dagli Atenei.

1.2 Benefici a disposizione

Le Borse di Studio sono finanziate da Regione Lombardia e dal MIUR; gli Atenei metteranno inoltre a disposizione i fondi necessari a garantire la borsa di studio a tutti gli aventi diritto.

2 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Chi può partecipare al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a:

- un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D. Lgs. 368/99);
- un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. 224/99 e assegni di ricerca di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449).

2.2 Livelli dei corsi

I livelli dei corsi per i quali è prevista la Borsa di Studio sono:

- laurea (triennale, laurea di primo livello)
- laurea magistrale (biennale, laurea di secondo livello)
- laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale: laurea di primo e secondo livello unificate)
- dottorato o scuola di specializzazione (livello massimo)

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli iscritti ai corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99 e degli iscritti ai TFA), ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, se non beneficiari di Borsa di Studio ai sensi del D.M. 30 aprile 1999, n. 224 e assegni di ricerca di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

2.3 Requisiti

Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito indicati ai punti 3 e 4. Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.

3 – REQUISITI DI MERITO

3.1.1 Requisiti generali

Gli studenti, nell'anno accademico 2015/2016, non devono:

- essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2015/2016;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'a.a. 2015/2016:

- si iscrivono al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato (vedi 3.1.2);
- sono iscritti a tempo parziale.

Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2015/2016 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

3.1.2 Regolarità accademica

Per ottenere l' idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell'a.a. 2015/2016, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi in qualsiasi Ateneo, italiano o estero, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e agli iscritti a qualunque anno di corso del dottorato o della scuola di specializzazione.

Per prima immatricolazione assoluta si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2015/2016) con medesimo titolo di studio di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2015/2016, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall'evento.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc.) che hanno comportato l'irregolarità accademica.

3.1.3 Regolarità accademica – scolarità pre-universitaria per studi all'estero

La regolarità accademica di cui al punto 3.1.2 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o un corso di laurea magistrale a ciclo unico e che hanno conseguito un diploma scolastico all'estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni.

Tali studenti per potersi iscrivere ad un Ateneo dell'Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d'origine. Questi anni di iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.

Esempio:

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero.

Esempio:

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero, in quanto la durata dell'iscrizione accademica estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.

3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

Oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono sia possedere un requisito di accesso (3.2.1), sia conseguire durante l'a.a. 2015/2016 un requisito valutato ex post (3.2.2).

3.2.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) **non inferiore a 70/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4 giugno 2007).

3.2.2 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.

Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 10 agosto 2016**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus (vedi 3.4.4).

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito di cui sopra, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 30 novembre 2016**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus (vedi 3.4.4).

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2016 decadono dal beneficio di Borsa di Studio (vedi 11.1).

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

La formula utilizzata è la seguente:

$35 : 60 = X : \text{numero massimo di crediti sostenibili}$,

dove X (livello minimo dei crediti da conseguire) = $35 \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà.

I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

3.3 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.

Relativamente al requisito di merito, oltre ai requisiti indicati ai punti 3.1.1 e 3.1.2, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale devono conseguire durante l'anno accademico 2015/2016 un requisito valutato ex post rispetto alla data di conseguimento.

Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) **entro il 10 agosto 2016**.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito di cui sopra, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) **entro il 30 novembre 2016**.

Gli studenti che non conseguono entro il 30 novembre 2016 il livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) decadono dal beneficio di Borsa di Studio (vedi punto 11).

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

La formula utilizzata è la seguente:

$20 \text{ (o } 23) : 60 = X : \text{numero massimo di crediti sostenibili,}$

dove X (livello minimo dei crediti da conseguire) = $20 \text{ (o } 23) \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà.

I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

3.4 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

3.4.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami **sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2015**:

Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2015						
Corsi di studio	Anno di corso					Ultimo semestre (1° anno fuori corso)
	2°	3°	4°	5°	6°	
Corsi ad accesso libero						
Laurea	35	80	==	==	==	135
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55(*)
Laurea magistrale (**)	30	==	==	==	==	80
Corsi ad accesso programmato						
Laurea	35	88	==	==	==	148
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60(*)
Laurea magistrale (**)	34	==	==	==	==	88
(*) rispetto all'ultimo anno di corso						
(**) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.						
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (vedi 3.1.2)						

Per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

Esempio per un 2° anno di corso: requisito di merito richiesto =	$\frac{\text{Crediti massimi previsti} \times 35}{60}$
--	--

I crediti massimi previsti per gli iscritti al 1° anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la tesi.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studi proposto dalla Facoltà, o nel piano di studi proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dal Collegio didattico ai sensi dell'art. 12, D.M. 270/2004.

3.4.2 Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2015. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o

esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

esame 1	voto 26/30	valore: 9 crediti
esame 2	voto 30/30	valore: 12 crediti
esame 3	voto 18/30	valore: 9 crediti
esame 4	voto: approvato	valore : 3 crediti
totale crediti posseduti		33 crediti
totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162 +	
totale	756	media ponderata: 756 / 30 = 25,20

3.4.3 Esame di tirocinio dell'area medica

In deroga a quanto indicato sopra, l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2015 ma comunque **entro e non oltre il 31 ottobre 2015** (sarà necessario confermare, attraverso l'apposita funzione dello sportello online, il superamento dell'esame entro il 10 novembre 2015).

3.4.4 Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti ai punti 3.2.2 o 3.4.1, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- **cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- **dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- **quindici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dagli ordinamenti differenti da quelli istituiti con D.M. 509/99 e D.M. 270/04.

Il criterio proporzionale richiamato al punto 3.4.1 si applica anche ai valori del bonus, ma senza arrotondamento.

Il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito di cui al punto 3.3.

Il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.

3.4.5 Studenti portatori di handicap

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.4.1 fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita Commissione CIDiS.

3.5 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione

3.5.1 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno

Gli studenti beneficiari iscritti al primo anno del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione mantengono il beneficio e hanno diritto al pagamento della seconda rata di Borsa di Studio se sostengono con esito positivo l'esame finale di profitto del primo anno.

In caso negativo, si applicano le disposizioni per la decadenza totale (vedi 11.1). Non è prevista la decadenza parziale.

3.5.2 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione devono risultare regolarmente iscritti all'anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica (vedi 3.1.2).

4 – REQUISITI ECONOMICI

4.1.1 L'ISEEU

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEEU) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEEU è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente:

- in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS
- presso i soggetti preposti (uffici Inps, Comuni, Caaf)

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette/dieci giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente (vedi punto 4.3.2).

Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEEU poiché saranno considerate valide solo attestazioni ISEEU la cui data di sottoscrizione della DSU non sia successiva al **30 settembre 2015**.

L'ISEEU è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Il DPCM n. 159/2013 ha modificato la precedente normativa dell'ISEEU. Si ricordano brevemente le principali variazioni:

- la valutazione avviene sulla base dei valori di reddito del secondo anno solare precedente la DSU e sulla base dei valori patrimoniali dell'anno immediatamente precedente la DSU dell'intero nucleo familiare;
- chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) indicando che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio assistenziali o per minorenni);
- il patrimonio immobiliare viene valutato sulla base dei valori ai fini IMU e non più ICI;
- i redditi e i patrimoni di fratelli o sorelle dello studente richiedenti non sono più dimezzati ma concorrono nella misura del 100%;
- l'ISEEU è integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF e prodotti all'estero (esclusivamente per i soggetti in possesso di codice fiscale italiano).

Pertanto, per l'a.a. 2015/2016 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2013, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31 dicembre 2014.

4.1.2 Acquisizione dei dati

Il CIDiS acquisirà automaticamente i dati degli attestati ISEEU presenti in banca dati INPS. Lo studente non dovrà pertanto fornire copia digitale o cartacea dell'ISEEU o della DSU: sarà sufficiente indicare nella procedura web per l'inoltro della domanda il proprio codice fiscale e il numero di protocollo della DSU rilasciato dall'INPS.

Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEEU in corso di validità comporterà esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti.

4.2 Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti devono avere un ISEEU il cui:

- indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEEU) non superiore a € **20.998,37**
- indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU) non superiore a € **35.434,78**

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

4.3 Nucleo familiare

4.3.1 Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;
*ATTENZIONE: a differenza della precedente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2013;
- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEEU;

inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente (vedi 4.3.2):

- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente, secondo le modalità previste al punto 4.3.3.

4.3.2 Studente indipendente

Lo studente potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEEU in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 6.500 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (o del genitore affidatario, in caso di separazione legale o divorzio) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 4.3.1.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato.

Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEEU cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEEU cumulativo.

4.3.3 Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPCM 159/2013, Il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato esclusivamente:

- dallo stesso richiedente;
- dal coniuge;
- dai figli minori di anni 18;
- dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo (punto 4.3.1, lettera c).

E' fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (inclusendo cioè eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

4.3.4 Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti.

Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEEU del beneficiario della prestazione richiesta.

4.3.5 Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatto salvo il caso di cui al punto 4.3.6.1.

4.3.6 Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente **non indipendente**:

4.3.6.1 Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);
oppure
- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);
oppure
- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente.

4.3.6.2 Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

4.3.6.3 Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sè, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a contattare l'Ufficio Borse di Studio e Provvidenze del CIDiS prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEEU del nucleo da dichiarare.

4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero

4.4.1 Valutazione della condizione economica

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEEU non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

Conseguentemente, la valutazione economica dello studente straniero, i cui componenti il nucleo familiare risiedono all'estero e siano privi di codice fiscale italiano, per l'a.a. 2015/2016 avverrà sulla base dell'ISEE comprendente il solo studente richiedente i benefici, che dovrà pertanto seguire le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti.

Qualora, oltre allo studente, vi siano componenti del nucleo che hanno codice fiscale italiano, questi dovranno obbligatoriamente essere dichiarati e inseriti nell'ISEE.

In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.830,63 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 e successivi aggiornamenti). L'importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.

4.4.2 Rifugiati politici

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, oltre a munirsi come gli altri richiedenti di un attestato ISEEU, dovranno allegare alla domanda copia della certificazione di status di rifugiato politico.

4.5 ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEEU in corso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi,

si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEEU in corso di validità secondo le seguenti modalità:

- 1) per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

- 2) Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.
- 3) L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Si rinvia agli Uffici INPS o al Caaf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

5 – IMPORTI DI BORSA DI STUDIO E RISTORAZIONE GRATUITA

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente ISEEU del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

5.1 Fasce di reddito

In base al valore ISEEU, entro il limite indicato al punto 4.2, si determinano tre fasce di reddito:

	Valore ISEEU	
	da	a
Prima fascia	€ 0,00	€ 14.420,31
Seconda fascia	€ 14.420,32	€ 17.709,34
Terza fascia	€ 17.709,35	€ 20.998,37

5.2 Provenienza geografica

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.

- a) **Studenti in sede**: appartenenti a famiglie residenti nell'area metropolitana sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso.
- b) **Studenti pendolari**: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti.
- c) **Studenti fuori sede**: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture abitative del CIDiS, strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico, da ottobre 2015 a settembre 2016. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 18 novembre 2015. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

5.3 Ammontare delle Borse di Studio

5.3.1 Importi di Borsa di Studio per iscritti ad anni di corso regolare

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

Studenti in sede			
1 ^a Fascia	€ 1.954,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.646,00
2 ^a Fascia	€ 1.503,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.195,00
3 ^a Fascia	€ 1.188,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.880,00
Studenti pendolari			
1 ^a Fascia	€ 2.155,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.847,00
2 ^a Fascia	€ 1.702,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.394,00
3 ^a Fascia	€ 1.384,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.076,00
Studenti Fuori Sede		Ospiti presso le strutture abitative del CIDiS o altri alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l'a.a. 2015/2016	
1 ^a Fascia	€ 4.447,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00
2 ^a Fascia	€ 3.876,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00
3 ^a Fascia	€ 3.328,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00

5.3.2 Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati, così come il relativo servizio ristorazione gratuito, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

5.4 Ristorazione gratuita

Per gli studenti beneficiari di Borsa di Studio e per gli idonei non beneficiari iscritti ad anni successivi al primo è prevista la ristorazione gratuita.

La fruizione dei pasti spettanti avviene tramite tessera elettronica, inviata al domicilio, dall'Ufficio Borse di Studio e Provvidenze, secondo quanto previsto dal Bando di Concorso per il Servizio Ristorazione e il Regolamento in esso contenuto.

L'elenco dei punti di ristoro convenzionati con l'Ente è disponibile sul sito web del CIDiS alla sezione BENEFICI >Ristorazione.

Gli studenti che non usufruiscono del servizio ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.

5.4.1 Utilizzo della ristorazione gratuita

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, gli studenti beneficiari di Borsa di Studio con tempi di percorrenza fino a 90 minuti, hanno diritto a fruire di un pasto gratuito al giorno nel turno meridiano dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.

Gli studenti con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti hanno diritto altresì al pasto serale a pagamento al costo della fascia di reddito di appartenenza.

Per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 il tesserino mensa sarà attribuito nella fascia di reddito di appartenenza risultante da ISEEU.

5.4.2 Gratuità per studenti iscritti al primo anno in caso di decadenza parziale

Ferme restando le modalità di cui al punto 5.4, per gli studenti beneficiari iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della condizione di beneficiario parziale (vedi 3.2.2), il servizio mensa è da intendersi gratuito nella misura del 50%.

A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta per il servizio dalla prima rata del beneficio (vedi 11.2).

5.4.3 Gratuità per studenti iscritti al primo fuori corso

Per gli studenti iscritti al primo fuori corso che hanno diritto al pasto gratuito, questo è da intendersi nel periodo 1 gennaio 2016 - 30 giugno 2016. A partire dal 1° luglio 2016 il tesserino mensa verrà attribuito in fascia agevolata.

Sono comunque fatte salve le norme di validità e utilizzo del tesserino mensa previste nel Bando di Servizio Ristorazione.

5.4.4 Prosecuzione del servizio post lauream

Lo studente iscritto all'ultimo anno di corso regolare di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 31 dicembre successivo al conseguimento del titolo, purchè prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.

Lo studente iscritto al primo anno fuori corso di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 30 giugno successivo al conseguimento del titolo, purchè prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.

6 – INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO

6.1.1 Studenti portatori di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino ad un massimo di **€ 2.746,00** per studenti considerati in sede, di **€ 3.908,00** per studenti considerati pendolari e **€ 7.157,00** per studenti considerati fuori sede. Tale Borsa di Studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

6.1.2 Tempi e modalità di pagamento

Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti portatori di handicap verranno assegnati da apposita Commissione successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto, con le modalità previste al punto 9.2, entro 30 giorni dalla deliberazione.

6.2.1 Mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari di Borsa di Studio, ad esclusione degli iscritti alla scuola di specializzazione, possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

L'assegnazione dell'integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all'estero.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento. Dall'importo dell'integrazione erogata dal CIDiS è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:

- a) delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 per i Paesi europei e fino a € 500,00 per i Paesi extraeuropei;
- b) della quota della trattenuta per i pasti gratuiti non fruiti nel periodo di soggiorno;

Il rimborso dei pasti sarà calcolato su frazioni quindicinali e avrà luogo solo ed esclusivamente per soggiorni studio o stage nell'ambito del programma Erasmus. Altri periodi di studio trascorsi all'estero su iniziativa dello studente non daranno luogo ad alcun rimborso.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.

6.2.2 Graduatorie di Mobilità internazionale

La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata sul sito del CIdiS entro il 31 gennaio 2017. Eventuali ricorsi motivati avverso l'esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

6.2.3 Tempi e modalità di pagamento

I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di Studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.

Il pagamento dell'integrazione (comprensiva di rimborso pasti e spese viaggio) avverrà entro il 28 febbraio 2017 secondo le modalità previste dal punto 9.2.

E' in corso uno studio di fattibilità per adottare un sistema di pagamento del contributo per mobilità internazionale più tempestivo e, pertanto, potranno verificarsi modifiche migliorative al sistema di erogazione previsto.

7 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEEU del nucleo familiare rapportato al limite di € 20.998,37 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{ISEEU studente}}{(20.998,37)} \right) \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2015, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2015, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times 600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2015, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

$$\frac{(\text{Votazione media ponderata studente} - 18) \times 400}{(30-18)}$$

8 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate **entro il 31 ottobre 2015 (entro il 31 marzo 2016** per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale e gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione) sul sito www.consoziocidis.it alla voce **"SPORTELLLO ON LINE"** e quindi **"Esito graduatorie a.a. 2015/2016"** ed esposte presso tutte le sedi del CIDI S.

Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentati all'Ufficio Borse di Studio e Provvidenze entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio CIDI S e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dell'istanza sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ente.

Completata la procedura di revisione verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

9.1 Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 214 del 22 dicembre 2011, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di procedere al pagamento delle somme uguali o superiori a € 1.000,00 mediante bonifico bancario. Agli studenti verrà pertanto chiesto, in fase di compilazione della domanda del beneficio, di indicare le coordinate (IBAN) di un conto corrente o carta prepagata dotata di IBAN a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti. Lo studente che, al momento della presentazione della domanda non possiede un conto corrente, potrà comunicarlo successivamente attraverso l'apposita funzione dello sportello on line. Eventuali costi bancari sostenuti dal CIDiS e legati ad errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.

9.2 Tempi di pagamento

9.2.1 Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio (pari al 50% dell'importo monetario complessivo) sarà erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2015 (entro il 31 maggio 2016** per gli iscritti ai primi anni della laurea magistrale e gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione).

La seconda rata della borsa è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (vedi 3.2.2, 3.3, 3.5.1).

9.2.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

La prima rata della borsa di studio, pari a metà dell'importo del beneficio, sarà erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2015** mentre il saldo verrà erogato **entro il 30 giugno 2016** (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi).

Per gli iscritti al 1° anno fuori corso, l'intero importo del beneficio sarà erogato **entro il 31 dicembre 2015**.

9.2.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo del Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione

La prima rata della borsa di studio, pari a metà dell'importo del beneficio, sarà erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 maggio 2016** mentre il saldo verrà erogato **entro il 30 giugno 2016** (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi).

10 – INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI

10.1 Incompatibilità

La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con:

- analoghe forme di aiuto economico erogate o da altri Enti pubblici o privati;
- le Borse di Studio erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001;
- le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
- posti gratuiti o a tariffa ridotta sulla base di condizioni meritocratiche e/o economiche in collegi, residenze o convitti.

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare al CIDiS. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dal CIDiS.

La Borsa di Studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero, con le borse di mobilità interregionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755 e con le borse di studio per i percorsi di eccellenza erogate dagli Atenei.

10.2 Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.

11 – DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO

11.1 Decadenza totale

Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:

- a) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti del CIDiS o verso l'Ateneo;
- b) lo studente non presenti al CIDiS, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (vedi cap. 12);
- c) il CIDiS accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti ai punti 3 e 4;
- d) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2015/2016.

La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito previsto dai punti 3.2 e 3.3 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;

- e) lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2015/2016, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- f) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il requisito di merito previsto dai punti 3.2 e 3.3;
- g) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di dottorato o scuola di specializzazione non consegua il requisito di merito previsto dal punto 3.5.1.

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere al CIDiS, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di Studio, di trasmettere all'Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.

In questo caso lo studente decade dalla Borsa di Studio.

Agli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che non raggiungono il requisito di merito previsto ai punti 3.2.2, 3.3 e 3.4.4, non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

11.2 Decadenza parziale

Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2 entro e il 30 novembre 2016.

11.3 Conseguenze della decadenza

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere al CIDiS le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni previste al punto 6, e l'importo corrispondente al valore del servizio ristorazione effettivamente goduto (solo gratuito in caso di decadenza per mancanza del requisito di merito, di tutti i pasti fruiti negli altri casi).

In caso di decadenza parziale (vedi 3.2.2, 3.3 e 11.2), ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta dalla prima rata del beneficio per il servizio ristorazione.

Relativamente all'eventuale fruizione del servizio abitativo, lo studente dovrà corrispondere altresì:

- a) in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di merito autocertificati o per iscrizione al ripetente in corso d'anno, la differenza tra l'importo di tariffa agevolata e l'importo di tariffa di foresteria;
- b) in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di reddito autocertificati o per il caso previsto alla lettera b) del punto 11.1, la differenza tra l'importo di tariffa agevolata e l'importo di tariffa non agevolata;
- c) in caso di decadenza per rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo, la tariffa agevolata o non agevolata prevista dal Bando di concorso del Servizio abitativo o, se più favorevole allo studente, la tariffa di foresteria rispetto all'effettivo periodo di fruizione.

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché, in forza di specifico accordo con l'Ateneo, il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.

12 – CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

12.1 Controlli

La domanda per tutti i benefici erogati dal CIDiS è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il CIDiS, ai fini dell'accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e

dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Il CIDiS, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrica dei dati autocertificati.

Il CIDiS potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

12.2 Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012, ossia il triplo di quanto percepito sia monetariamente sia in forma di servizi;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e quanto spettante.

E' fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

12.3 Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, Foro esclusivo sarà quello di Milano.

13 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

13.1 Termini

La domanda di Borsa di Studio deve essere improrogabilmente presentata dal 20 luglio al 30 settembre 2015.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Borse di Studio e Provvidenze, entro 15 giorni dall'evento e in forma scritta, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati al CIDiS entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

13.2 Modalità

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere iscritti per l'a.a. 2015/2016; l'iscrizione deve essere perfezionata entro la data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo informatico disponibile sul sito internet www.consorziocidis.it alla voce SPORTELLO ON LINE e quindi RICHIESTA BENEFICI ON-LINE.

- Gli studenti in possesso dell'indirizzo di posta elettronica d'Ateneo (es: mario.rossi@studenti.unimi.it, m.rossi@campus.unimib.it) devono autenticarsi alla procedura attraverso le credenziali d'Ateneo, compilare la modulistica e confermare l'inserimento dei dati entro la scadenza.
- Gli studenti immatricolandi dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione allo sportello on line del CIDiS; terminata la compilazione e confermati i dati dovranno stampare il riepilogo della domanda, firmarlo e inviarlo al CIDiS entro 10 giorni insieme a copia del documento d'identità, tramite fax o upload.

In entrambi i casi può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (contratto d'affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio precedente, ecc). L'invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite fax al n. 02 700 399 30 o tramite upload nell'apposita pagina della pratica on line.

Successivamente alla presentazione della domanda, nei seguenti casi, sarà necessario ricollegarsi allo sportello on line per completare le dichiarazioni precedentemente rese:

- ✓ entro il 10 novembre 2015: conferma del superamento entro il 31 ottobre 2015 dell'esame di tirocinio e dichiarazione della media ponderata posseduta, per gli studenti iscritti ai corsi dell'area sanitaria;
- ✓ entro il 31 marzo 2016: dichiarazione di conseguimento del titolo di laurea triennale, per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale non ancora laureati al momento della presentazione della domanda.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2015/2016 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

L'appendice n. 2 al Bando di Concorso riporta uno schema riassuntivo di termini e modalità di presentazione della domanda per i vari benefici erogati dal CIDiS.

13.3 Assistenza

Per facilitare la presentazione delle domande, l'Ufficio Borse di Studio e Provvidenze del CIDiS attiva presso le sedi di via S. Sofia 9 e via Vizzola 5, un servizio con tutor di assistenza e consulenza per la compilazione della richiesta tramite web. Giorni ed orari del servizio saranno pubblicizzati sul sito dell'Ente.

L'appendice n. 2 al Bando di Concorso riporta le sedi, gli orari e le modalità di ricevimento dell'Ufficio Assistenza del CIDiS.

Bando di Concorso per l'assegnazione di Sovvenzione Straordinaria
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

1. Le Sovvenzioni Straordinarie vengono attribuite nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
2. Le Sovvenzioni Straordinarie possono essere cumulate con tutte le altre forme di assistenza e possono essere concesse una sola volta nel corso di ogni anno accademico e, per la stessa motivazione, una sola volta per tutta la durata della carriera accademica.
3. L'ammontare della sovvenzione non può superare la somma di € 1.500,00.
4. Le sovvenzioni possono essere concesse nei seguenti casi:
 - a. studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche familiari, con perdita del reddito principale a disposizione;
 - b. malattie, incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, che hanno colpito gravemente lo studente o familiari compromettendo il curriculum scolastico;
 - c. decesso di un componente del nucleo familiare.
5. Gli eventi di cui al punto 4 devono essersi verificati nel periodo 1° ottobre 2014 – 30 settembre 2015. Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti in possesso del requisito di reddito e regolarità scolastica previsti per la concessione della borsa di studio:
 - fino al primo anno fuori corso per gli studenti iscritti a un corso di laurea di primo livello, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale;
 - limitatamente agli anni di iscrizione regolare per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e specializzazione.
6. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2015.
7. I richiedenti dovranno presentare la documentazione prevista per la concessione della Borsa di Studio con l'aggiunta di quella specifica relativa agli eventi per i quali si richiede il contributo. L'assenza di tale documentazione comporterà l'automatica archiviazione della domanda.

Appendice 1

Termini per la presentazione delle domande

Per tutti i benefici la domanda potrà essere presentata dal 20 luglio 2015

BENEFICIO	DATA DI SCADENZA
RICONFERMA POSTO ALLOGGIO	23 agosto 2015
NUOVE AMMISSIONI POSTO ALLOGGIO	23 agosto 2015
BORSA DI STUDIO	30 settembre 2015
INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	30 settembre 2015
INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO MOBILITA' INTERNAZIONALE	30 settembre 2015
TESSERINO MENSA	15 dicembre 2015
SOVVENZIONE STRAORDINARIA	15 dicembre 2015

Appendice 2

Sedi Sportelli Diritto allo Studio del CIDiS

ORARI E GIORNI DI APERTURA DEGLI UFFICI
SONO RIDOTTI NEI PERIODI DI MINOR AFFLUENZA DEGLI UTENTI
SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL SITO DELL'ENTE PER LE RELATIVE VARIAZIONI

Università degli Studi di Milano

Via S. Sofia 9 - 20122 Milano, Tel. 02 - 582072.83/85/37/90/81

Ricevimento esclusivamente su appuntamento, da fissarsi attraverso l'apposita funzione dello sportello on line.

Università degli Studi di Milano Bicocca

Via Vizzola, 5- 20126 Milano (Edificio U12, 2° piano), tel. 02/644870.58/59/30

Lunedì dalle ore 13.45 alle ore 15.30

Dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Università degli Studi dell'Insubria

Via Valleggio, 11 - 22100 - Como - Tel. 031/2389894

Ricevimento esclusivamente su appuntamento, da fissarsi attraverso l'apposita funzione dello sportello on line.

Via Ravasi, 2 - 21100 - Varese – Tel. 0332/219067

Ricevimento esclusivamente su appuntamento, da fissarsi attraverso l'apposita funzione dello sportello on line.

INFORMATIVA AGLI UTENTI DEI SERVIZI CIDIS SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

(ai sensi del D. Lgs n. 196/2003)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003, il CIDiS, al fine di garantire il massimo rispetto della normativa sulla privacy, porta a conoscenza degli utenti dei suoi servizi le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che li riguardano.

CIDiS osserva la normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

2. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti dal CIDiS in occasione dell'iscrizione ai bandi o della richiesta di altri servizi e in occasione di comunicazioni, e saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del CIDiS in particolare per la gestione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2004, degli interventi per il diritto allo studio universitario destinati agli studenti dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università degli Studi Milano-Bicocca e dell'Università degli Studi dell'Insubria, oltre che per ogni attività ad essa strumentale quali, ad esempio, la concessione di benefici o la fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge.

3. Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, o di erogare il servizio richiesto. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge. Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali degli utenti saranno conosciuti e trattati, nei limiti circoscritti all'ambito delle proprie mansioni, dagli addetti degli Uffici CIDiS, dai collaboratori esterni e dagli incaricati alla manutenzione e/o riparazione del sistema informativo (in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento nominati dal Consorzio). I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici esterni quando la comunicazione di dati comuni sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali del Consorzio o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta; a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti e con le modalità previsti da tali norme; a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre con l'Ente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito per l'accredito diretto di somme). CIDiS, in quanto Ente pubblico, può trattare dati sensibili e giudiziari solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. Come disposto dall'art. 20, comma 2, D. Lgs 196/2003, il Consorzio ha adottato con decreto n. 145 del 28/02/2006, un Regolamento attraverso il quale vengono identificati i tipi di dati sensibili che è possibile trattare e le relative operazioni che è possibile eseguire.

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.

5. Diritti dell'Interessato

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 l'interessato può esercitare:

- il diritto di conoscere: a) l'origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
- il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a-b sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- il diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. Titolare del trattamento

I diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento CIDiS Consorzio Pubblico Interuniversitario, con sede in Via Santa Sofia 9, 20122 Milano, e-mail: privacy@consorziocidis.it

IL PRESIDENTE
(F.to Marcello Fontanesi)